## SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 16° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1980

# Presidenza del Vice Presidente BREZZI indi del Presidente CENGARLE

#### INDICE

#### Disegni di legge in sede redigente

« Riordinamento della previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (836) (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE							I	Pag.	109,	113
- Brezzi (Sin. Ind	.)								109,	113
CENGARLE (DC)										113
MANENTE COMUNALE (DC), relatore alla Com-										
missione										109

#### Presidenza del Vice Presidente BREZZI

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Riordinamento della previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (836)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Riordinamento della previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne ».

Prego il senatore Manente Comunale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANENTE COMUNALE, relatore alla Commissione. Il riordinamento della previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne si inserisce nel quadro generale della riforma previdenziale e ne costituisce un ulteriore tassello.

Certo il provvedimento, invocato ed atteso per vari lustri, interviene nel momento più opportuno, perchè contribuisce a chiarire la posizione degli « addetti alla piccola pesca » che, come è noto, è la categoria di lavoratori più esposti ad eventi naturali sia per la qualità di lavoro, sia per il reddito che dal lavoro viene ricavato.

Potrebbe dirsi che la ristrutturazione previdenziale esce dalla pratica di provvedimenti episodici, riportati ed indicati nella relazione che accompagna il disegno di legge in

16° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980)

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

esame e si inserisce, invece, nella più ampia problematica di rendere l'esercizio della piccola pesca valido protagonista dell'attuazione del piano agricolo alimentare.

Non è soltanto il presente a ricevere un assestamento anche in riconoscimento dei tanti sacrifici compiuti dalla categoria, quanto una offerta di prospettiva in un settore che sembra, almeno per la piccola pesca, vieppiù incanalato verso l'abbandono di attività, sia perchè comunque rischiosa, sia perchè scarsamente remunerativa, attesa anche la difficoltà di rinvigorire con classi giovani, e perciò attive, gli addetti alla piccola pesca, che nel settore della previdenza presenta i seguenti dati: assicurati n. 21.000; pensionati al 31 dicembre 1979 n. 6.327, per vecchiaia n. 2 552, invalidi n. 1.939, superstiti n. 1.836.

D'altra parte, i problemi della pesca sono stati all'attenzione della prima conferenza nazionale della cooperazione dell'aprile 1977, e, di recente, nel convegno tenuto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha trattato con pregevoli relazioni l'importanza e la necessità dello sviluppo della pesca in riferimento anche al problema alimentare ed alle sue incidenze sulla bilancia dei pagamenti.

Va osservato preliminarmente che l'attività per la quale è stato emanato il disegno di legge in esame è localizzata in zone rivierasche o sulle distese lacuali delle acque interne o sui fiumi, ove l'economia è prevalentemente di pesca, che si è tramandata di generazione in generazione, dalla barca a remi a quella a motore e con l'esercizio effettuato con imbarcazioni di qualche tonnellata a quelle di più larga stazza.

La stesso legislatore, infatti, ha riconosciuto che la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca e delle acque interne, è rimasta pressochè priva di serie modifiche o di aggiornamenti di rilievo, ritenendosi che il provvedimento continuasse ad essere efficace anche dopo l'avanzamento tecnologico del mezzo utilizzato per la pesca.

L'avere indicato con la legge n. 250 del 1958 fino a 10 tonnellate di stazza il natante da classificare nella piccola pesca, ebbe allora la funzione di ampliare le possibilità applicative della previdenza ai pescatori che utilizzavano non più barche di scarso tonnellaggio ed a remi, ma natanti dotati di motori e con più persone di equipaggio.

È noto che l'esercizio della piccola pesca appartiene ad una categoria di lavoratori che ha duramente lottato per conquistare gradualmente la posizione previdenziale, gli assegni familiari e il riconoscimento della indennità di malattia, che finalmente viene stabilita e riconosciuto dall'articolo 1 del dise gno di legge in esame, sul quale tornerò in seguito.

Le istanze che hanno spinto a disegnare un provvedimento più rispondente alle esigenze attuali sono state le seguenti: 1) caratterizzare l'esercizio della piccola pesca individuandone i soggetti; 2) il limite del tonnellaggio; 3) dare un assetto previdenziale ai pescatori che lavorano su natanti non di loro proprietà o compensati a compartecipazione o alla parte.

In ordine alle predette istanze il provvedimento individua nell'articolo 1 la sfera di applicazione soggettiva delle norme, comprendendo esclusivamente i pescatori autonomi e quelli associati.

Nessun limite di tonnellaggio è stabilito purchè si tratti di pesca costiera, locale o ravvicinata, svolta con natanti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, che approva il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1963, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, il cui articolo 9 distingue i tipi di pesca e cioè pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli stretti od oceanica; mentre la pesca costiera si divide a sua volta in pesca locale o ravvicinata.

La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, mentre la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa.

Il tonnellaggio limitato a dieci tonnellate di stazza lorda ha fatto comprendere nella pesca d'altura i natanti più moderni, che sono di stazza fino a cinquanta tonnellate, ma che esercitano la pesca in limiti ravvici-

16° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980)

nati dato il tipo di reti utilizzato, il genere e il tipo di pesce pescato.

Più precisamente può affermarsi che la stazza dei natanti non è vincolante, purchè l'esercizio della pesca avvenga con imbarcazioni munite di licenza classificate tra le navi minori che non possono spingersi oltre le venti miglia dalla costa.

Per i pescatori che esercitano la pesca su natanti non di loro proprietà o in comproprietà, compensati a compartecipazione o « alla parte », come suol dirsi, si configura un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione in tutto o in parte in natura, corrisposta in svariate forme, garantendo, comunque, al pescatore un minimo salariale che è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 dicembre 1979, nonchè il corrispettivo per ferie, anzianità e gratifica natalizia.

Il provvedimento in esame è frutto di intense collaborazioni tra una larga rappresentanza di pescatori autonomi, di pescatori associati in cooperative, delle amministrazioni dello Stato, e degli istituti previdenziali, allo scopo di perseguire il fondamentale obiettvo di coordinare le norme vigenti e di parificare, sotto l'aspetto previdenziale, la condizione dei pescatori autonomi a quella dei pescatori associati.

Va rilevato che la linea di tendenza a far emergere un maggiore interesse verso la categoria della piccola pesca è sottolineata nel disegno di legge n. 836, perchè assicurando migliori e maggiori prestazioni previdenziali il provvedimento tende a favorire iniziative rivolte all'avvio dei giovani all'attività della pesca e a consentire a costoro di guardare all'esercizio della pesca con maggiore attrazione di quanto va verificandosi attualmente.

Il fatto che il disegno di legge ha recepito molte delle istanze sollevate dalle organizzazioni del mondo della pesca sta a significare che è maturata la coscienza di apprestare con la tutela previdenziale e assicurativa la completa possibilità di spingere a forme cooperative, che sono sollecitate dalla concezione moderna di ogni attività produttiva che ha bisogno di più componenti per realizzarsi.

Dall'esercizio della pesca autonoma o familiare a quello della pesca associata il passo da compiere in alcune aree del Paese è ancora da venire: l'attività della pesca a compartecipazione o alla parte (definita retribuzione anomala) deve esaurirsi e trasformarsi in un rapporto non più di subordinazione, ma di associazione sia pure sotto forma di solo lavoro.

In realtà, con il disegno di legge si tende ad accentuare la diversità dei rapporti: sono considerati soggetti protetti dalle norme in esame i pescatori soci di organismi cooperativistici legalmente riconosciuti, mentre i pescatori soci di organismi di fatto sono tutelati come lavoratori associati e quindi assimilati ai pescatori autonomi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi presso l'INPS, mentre percepiscono gli assegni familiari in quanto associati a cooperative di pescatori.

Il pescatore autonomo è individuato in colui il quale esercita personalmente e per proprio conto l'attività di pesca.

A questo punto va ancora sottolineata la differenziazione tra i pescatori associati in cooperative e quelli che non lo sono in quanto hanno un rapporto di lavoro alla parte.

La più ampia protezione previdenziale ed assistenziale è il fine del disegno di legge n. 836, come ho già rilevato, che si rivolge ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Infatti l'articolo 1, oltre ad individuare i soggetti, conferma:

- *a*) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
- b) l'assistenza contro le malattie e l'assicurazione per la tutela delle lavoratrici madri;
- c) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  - d) gli assegni familiari.

Le innovazioni riguardano la previsione della corresponsione delle indennità economiche di malattia anche ai pescatori autonomi, in quanto è fruita attualmente solo dai pescatori associati, così come è stabilita la corresponsione degli assegni familiari ai pe-

16° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980)

scatori autonomi che, come ho innanzi ricordato, ne erano esclusi se non associati.

Altra forma di tutela è stabilita in caso di sospensione dell'attività di pesca per effetto di divieti temporanei imposti dalle amministrazioni centrali e locali, dalle autorità militari, dagli uffici sanitari, oppure a causa di calamità naturali, di eccezionali avversità atmosferiche o di inquinamento delle acque.

Per tali elementi, si caratterizza il disegno di legge n. 836 come esplicito riconoscimento ai lavoratori che finora dovevano far ricorso a richieste di sussidi straordinari, mettendoli su di un piano di parità con lavoratori di altre categorie che sono protette dalla legislazione sociale che nel nostro Paese è certamente una delle più avanzate.

L'articolo 2 disciplina l'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali, la ammissione ai trattamenti assistenziali e le modalità da adempiere da parte delle cooperative tra pescatori, legalmente costituite, quali la presentazione alle commissioni compartimentali e regionali degli elenchi dei propri soci e delle variazioni intervenute entro il decimo giorno del mese successivo alle variazioni stesse.

Anche i pescatori autonomi devono presentare la domanda di iscrizione negli appositi elenchi, perchè ne sia accertato il possesso dei requisiti, e devono comunicare le variazioni intervenute nell'esercizio della loro attività lavorativa. Gli stessi possono chiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza.

L'articolo 3 istituisce la commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero o da un suo delegato, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri del tesoro, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste, di quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative, di quattro rappresentanti di cooperative designati ognuno dalle associazioni nazionali dei pescatori aderenti alle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonchè di rappresentanti della pesca minore, dell'INPS e dell'INAIL.

La norma prevede anche le modalità di funzionamento, mentre l'articolo 4 stabilisce i compiti della commissione centrale.

Nei confronti della legge 13 marzo 1958, n. 250, vi è la innovazione che le commissioni non sono più provinciali, compartimentali e centrali, ma vi è la commissione centrale, quella regionale e quella compartimentale, come stabilisce l'articolo 5.

La commissione regionale è presieduta dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro con rappresentanti della ragioneria regionale dello Stato e delle organizzazioni sindacali, mentre in ogni compartimento marittimo vi è la commissione compartimentale per l'assicurazione dei pescatori presieduta dal comandante del compartimento marittimo o da un suo delegato, con la presenza del capo dell'ispettorato regionale del lavoro, di un funzionario dirigente della ragioneria provinciale dello Stato in cui ha sede il compartimento marittimo, dei rappresentanti sindacali più rappresentativi e delle organizzazioni di cooperative.

L'articolo 6 indica il carico delle spese di funzionamento delle commissioni sugli istituti interessati secondo le disposizioni del Ministero del lavoro di concerto con quello del tesoro.

L'articolo 7 elenca i compiti delle commissioni che in linea di massima sono quelli della legge 13 marzo 1958, n. 250.

L'articolo 8 riguarda il contenzioso sui ricorsi e sulle procedure con la fissazione dei termini a seconda del grado di giurisdizione e le relative prescrizioni

L'articolo 9 detta norme sugli effetti dei ricorsi presentati dagli istituti previdenziali e sugli effetti delle decisioni adottate sui ricorsi accolti.

L'articolo 10 stabilisce le aliquote contributive a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello della pubblicazione della nuova legge e stabilisce il reddito convenzionale pari al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che è di lire 6 000 per 26 giornate al mese, limite che

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1980)

può essere variato secondo il predetto articolo.

L'articolo 11 indica i modi di riscossione e di riparto dei contributi ad opera del consiglio di amministrazione dell'INPS.

L'articolo 12 stabilisce i termini di prescrizione e le sanzioni relative per i versamenti e le omissioni, mentre l'articolo 13 riguarda, come ho riferito in precedenza, l'indennità per la sospensione della pesca, pari all'ottanta per cento del reddito convenzionale di cui all'articolo 10, purchè si possa far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel biennio precedente la data iniziale del periodo di sospensione.

La norma indica anche le modalità di reperimento dei fondi per la corresponsione dell'indennità.

Avremo modo di approfondire l'articolo nel corso del dibattito nonchè in sede di esame delle singole norme.

Ritengo che non sfugga ad alcuno il nuovo traguardo sociale che il disegno di legge intende perseguire, così come sono presenti a ciascuno di noi, e soprattutto a chi di noi più li conosce, le ansie, i sacrifici, i pericoli della gente di mare che da sempre, lungo le vaste area marittime, trae — si può affermare senza retorica — i mezzi per sopravvivere, così come dei pescatori delle acque interne che posseggono natanti appena degni di questo nome.

Il disegno di legge vuole colmare lacune ultraventennali, ma ha anche la finalità di chiamare a svolgere una attività produttiva nuove generazioni alle quali non si offra solo il rischio, il sacrificio e il duro lavoro dei padri, ma anche una prospettiva di migliore tutela per gli anni a venire.

Sono questi i motivi che mi inducono ad esprimermi favorevolmente sul disegno di legge e a raccomandare alla Commissione una rapida approvazione degli articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Per consentire ai commissari di assistere in Assemblea allo svolgimento delle interrogazioni sull'assassinio del giudice Amato, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,50 e sono ripresi alle ore 12.

#### Presidenza del Presidente CENGARLE

PRESIDENTE. Comunico che la  $1^a$  e la  $6^a$  Commissione permanente hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore Dott GIOVANNI BERTOLINI